



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

PROT. N. 59049 POS. \_\_\_\_\_  
DATA 28.05.2021

Signor Segretario di Stato,

allo scopo di aggiornare lo Scambio di lettere del 10 novembre 1993 relativo alle procedure amministrative dell'interscambio italo-sammarinese e in considerazione dell'obbligo, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di fatturazione elettronica per gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporre che gli adempimenti relativi ai predetti rapporti di scambio siano eseguiti con le seguenti modalità:

“A) ITALIA

*TITOLO I*  
*Disposizioni generali*

*Art. 1*  
*Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni*

- 1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.*
- 2. È assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.*

3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dalle presenti disposizioni.

4. Non è considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

#### Art. 2

##### Obbligo di fatturazione elettronica

1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

#### TITOLO II

##### Cessioni di beni verso San Marino

#### Art. 3

##### Modalità di trasmissione della fattura elettronica

1. Le fatture di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono

*trasmesse dal SDI all'Ufficio Tributario di San Marino (Ufficio Tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.*

*2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.*

*3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.*

#### *Art. 4*

##### *Emissione della fattura cartacea*

*1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.*

*2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.*

*3. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio Tributario ai sensi dell'articolo 5, lett. b), ne dà comunicazione al medesimo Ufficio Tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro 30 giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.*

#### *Art. 5*

##### *Cessioni non imponibili*

*1. Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:*

*a) in caso di fattura elettronica, l'Ufficio Tributario abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle presenti disposizioni;*

*b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".*

*2. Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3.*

**TITOLO III**  
*Cessioni di beni verso l'Italia*

**Art. 6**

*Modalità di emissione della fattura elettronica*

1. *Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.*

**Art. 7**

*Fattura elettronica con addebito d'imposta*

1. *Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.*

2. *Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario.*

3. *In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*

4. *L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'Ufficio Tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.*

**Art. 8**

*Fattura elettronica senza addebito d'imposta*

1. *Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.*

2. *L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.*

*Art. 9*  
*Emissione della fattura cartacea*

*1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.*

*Art. 10*  
*Fattura cartacea con addebito d'imposta*

*1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese:*

- a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;*
- b) presenta all'Ufficio Tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta;*
- c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'Ufficio Tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.*

*2. L'Ufficio Tributario al quale pervengono i documenti indicati nel comma 1:*

- a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19;*
- b) entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.*

*3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:*

- a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario;*
- b) restituisce all'Ufficio Tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;*
- c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.*

*4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*

*5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.*

*Art. 11*

*Fattura cartacea senza addebito d'imposta*

*1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:*

- a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;*
- b) presentano all'Ufficio Tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;*
- c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'articolo 5 comma 1, lett. b).*

*2. Gli operatori economici italiani:*

- a) assolvono l'imposta a norma dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c);*
- b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.*

*Art. 12*

*Violazione dell'obbligo di fatturazione*

*1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.*

*TITOLO IV*

*Disposizioni comuni e finali*

*Art. 13*

*Cessioni nei confronti di privati*

*1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.*

*2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.*

*Art. 14*

*Cessione di mezzi di trasporto nuovi*

*1. Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.*

*2. L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio*

dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993.

3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993.

#### Art. 15

##### Vendite a distanza

1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993.

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972.

#### Art. 16

##### Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia

1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano già identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993.

2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali.

3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993.

*Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.*

#### *TITOLO V*

##### *Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni*

###### *Art. 17*

###### *Acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario di informazioni relative agli acquisti*

*1. L'Ufficio Tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:*

- a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;*
- b) numero, data e imponibile della fattura.*

*2. Lo stesso Ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.*

###### *Art. 18*

###### *Acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario di informazioni relative alle cessioni*

*1. L'Ufficio Tributario, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:*

- a) numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;*
- b) numero, data ed imponibile della fattura di vendita;*
- c) numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.*

###### *Art. 19*

##### *Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni*

*1. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.*

#### *TITOLO VI*

##### *Prestazioni di servizi*

###### *Art. 20*

###### *Fattura elettronica per le prestazioni di servizi*

*1. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'articolo 21, comma 6 bis, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'Ufficio Tributario per il successivo inoltro al committente.*



TITOLO VII  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21  
Disposizioni di attuazione

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 22  
Decorrenza

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa e accettata, con le modalità indicate dalle presenti disposizioni, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, delle presenti disposizioni.

Art. 23  
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

B) SAN MARINO

TITOLO I  
ACQUISTI IN ITALIA

Art. 1  
(Della fattura)

1. Le fatture e le note di variazione in formato elettronico relative agli acquisti sono messe a disposizione dell'operatore economico sammarinese telematicamente all'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario. L'operatore economico deve compilare apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l'aliquota e l'imposta sulle importazioni e inviarlo telematicamente all'Ufficio Tributario.

2. In caso di ricezione di fatture e di note di variazione in formato cartaceo, le stesse devono essere consegnate all'Ufficio Tributario in duplice copia. Le fatture devono essere elencate in un'apposita distinta e per ciascuna di esse devono essere indicate sia le aliquote d'imposta relative ai beni annotati nel documento sia l'ammontare dell'imposta dovuta.

3. In entrambe le ipotesi l'imposta sulle importazioni dovuta deve essere liquidata dall'acquirente. L'Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture secondo le seguenti modalità:

a) Per le fatture in formato elettronico inviando al Sistema di interscambio italiano (SDI) apposita convalida;

b) Per le fatture in formato cartaceo vidimando gli esemplari consegnati con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

4 - L'operatore sammarinese cura l'immediata consegna delle fatture di cui al punto b) al proprio cedente.

5 - L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta per ogni fattura soggiace alle sanzioni di cui all'art. 10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, a meno che vengano fornite fondate ed esaurienti spiegazioni atte ad escludere la negligenza grave od il dolo.

#### Art. 2

(Acquisti a distanza dei privati)

1. Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire dal territorio della Repubblica italiana a destinazione di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta sulle importazioni quando l'operatore economico italiano nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare complessivo superiore a 28.000,00 euro, ovvero qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sulle importazioni.

2. In tali casi, l'operatore economico cedente deve nominare un proprio rappresentante fiscale.

#### Art. 3

(Acquisti degli enti e delle associazioni)

1. Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, così come individuati al successivo art. 11, da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento del tributo, diventano imponibili quando ogni acquirente ha superato nel corso dell'anno precedente ovvero nell'anno solare in corso l'ammontare di euro 8.000,00 di acquisti.

2 - Nella condizione di imponibilità stabilita al comma precedente, i soggetti ivi indicati devono chiedere un numero di identificazione. I soggetti che dispongono già del predetto numero sono tenuti ad assolvere comunque l'imposta sulle importazioni.

#### Art. 4

(Delle comunicazioni)

1 - Gli operatori economici ed i soggetti che si trovano nella condizione di imponibilità prevista dall'art. 3 devono comunicare il proprio numero di identificazione e il codice destinatario al cedente, affinché li indichi nella fattura di vendita.

#### Art. 5

(Numero di identificazione e codice destinatario)

1 - Il numero di identificazione di cui all'articolo precedente è costituito:

a) per gli operatori economici dal codice numerico dell'Anagrafe degli Operatori Economici;

b) per soggetti di cui al precedente art. 3, dal numero di identificazione che viene loro assegnato dall'Amministrazione Finanziaria.

2 - Il codice destinatario è il codice alfanumerico attribuito all'Ufficio Tributario dall'Amministrazione Finanziaria italiana.

TITOLO II  
VENDITE VERSO L'ITALIA

Art. 6

*(Cessioni ad operatori economici)*

1. - *Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici ovvero di enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, avvengono con modalità diverse a seconda che la fattura o la nota di variazione sia emessa in formato elettronico o in formato cartaceo.*

Art. 7

*(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato elettronico)*

1. - *Per le cessioni con addebito dell'IVA il cedente deve versare l'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle cessioni di beni effettuate. Nei termini della vigente normativa in materia di presentazione delle fatture e dei relativi rimborsi dell'imposta sulle importazioni, il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con tipo merce e l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura e deve presentare al medesimo ufficio la ricevuta di versamento della corrispondente IVA.*
2. - *L'Ufficio Tributario trasmette telematicamente il documento al SDI, dopo avere eseguito il controllo informatico della fattura e del corretto versamento della corrispondente IVA; successivamente trasmette al cedente, tramite posta elettronica, la ricevuta pervenuta dal SDI.*
3. - *Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura elettronica l'Ufficio Tributario riversa al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'imposta sul valore aggiunto versata dagli operatori e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.*
4. - *In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*
5. - *L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'Ufficio Tributario e al cessionario.*
6. - *Per le cessioni senza addebito dell'IVA il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con l'indicazione del tipo merce senza l'imposta sul valore aggiunto esposta.*
7. - *All'esito positivo del controllo l'Ufficio Tributario invia il documento al SDI.*
8. - *L'Ufficio Tributario al ricevimento dell'esito in forma telematica dal SDI invia al cedente tramite posta elettronica la ricevuta pervenuta dal SDI.*

Art. 8

*(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato cartaceo)*

1. - *Per le cessioni con addebito dell'IVA:*

*I cedenti:*

*a) indicano sulle fatture di vendita l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni compiute;*

- b) presentano all'Ufficio Tributario dette fatture in tre copie, accompagnate da un elenco riepilogativo di presentazione in altrettanti esemplari secondo le modalità ed i criteri indicati dal predetto Ufficio. In particolare, devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta;
- c) consegnano all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante nell'elenco di presentazione.

L'Ufficio Tributario:

- d) perfora con datario e timbra con impronta a secco le fatture;
- e) prende in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;
- f) trasmette all'Ufficio italiano delegato, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti, accompagnati da una distinta analitica di trasmissione da cui risulta l'ammontare dell'IVA versata così come indicata nella distinta medesima.
- g) accompagna la distinta di trasmissione con una nota di consegna in due esemplari e ne conserva uno quale prova di ricevuta da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

2.- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio tributario le somme versate non dovute.

3.- L'Ufficio Tributario restituisce agli operatori economici l'originale ed una copia delle fatture nonché un esemplare dell'elenco di presentazione, recanti i timbri e le annotazioni del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4.- I cedenti devono tempestivamente fare avere al cessionario l'originale della fattura di cui al punto precedente.

5. - Per le cessioni senza addebito dell'IVA:

a) I cedenti presentano all'Ufficio Tributario le fatture di vendita in due copie accompagnate da un elenco riepilogativo in altrettanti esemplari, secondo le modalità ed i criteri indicati dal predetto Ufficio. In particolare devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta.

b) L'Ufficio Tributario restituisce ai cedenti le copie delle fatture di cui al punto precedente dopo averle timbrate con impronta a secco.

c) I cedenti devono trasmettere al cessionario una delle copie delle fatture di cui al punto precedente subito dopo averle ricevute dall'Ufficio Tributario.

#### Art. 9

(Della impronta a secco)

1 - L'Ufficio Tributario sulle fatture di vendita in formato cartaceo applica un timbro a secco circolare contenente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

#### Art. 10

(Indicazioni obbligatorie nelle fatture)

1. - I cedenti devono indicare nelle fatture di vendita il proprio numero di identificazione e quello della partita IVA del cessionario.

2. - Per le fatture in formato elettronico i cedenti devono indicare anche il codice destinatario del cessionario italiano.

*Art. 11*

*(Vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi)*

*1 - La vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi avviene in esenzione di imposta, che viene rimborsata ai cedenti con le procedure ordinarie.*

*2 - Anche i privati che cedono un mezzo di trasporto nuovo possono fruire del rimborso dell'imposta pagata.*

*3 - Agli effetti dei superiori dispositivi, i mezzi di trasporto sono considerati nuovi alle seguenti condizioni:*

*a) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg. ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,5 Hp, destinati al trasporto di persone o cose;*

*b) i mezzi di trasporto non devono avere percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene prima che sia decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o provvedimento equipollente ovvero non devono avere navigato per oltre cento ore ovvero avere volato per oltre quaranta ore e la cessione non deve avvenire prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o provvedimento equipollente.*

*4 - La vendita di mezzi di trasporto nuovi ai privati da parte dei rivenditori può avvenire con la procedura dell'addebito in fatture dell'IVA italiana.*

*Art. 12*

*(Vendite a distanza a privati)*

*1 - Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso, quando il cedente nel corso dell'anno precedente ha superato un volume di vendite verso gli acquirenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni di 28.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.*

*2 - Il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.*

*Art. 13*

*(Vendite agli enti e associazioni)*

*1 - Le cessioni verso enti, associazioni ed altre organizzazioni che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso con le procedure ordinarie, quando il cedente ha superato, in relazione ad ogni cessionario, un volume di vendite di 8.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.*

**TITOLO III**

**ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE**

*Art. 14*

*(Rilevazione e partecipazione dei dati relativi agli acquisti e alle vendite)*

*1 - Ai sensi e per gli effetti delle procedure previste nei titoli precedenti, l'Ufficio Tributario provvede ai seguenti adempimenti:*

*1) cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino mediante fattura in formato cartaceo:*

*1/a) l'Ufficio Tributario, in relazione ad ogni operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico le seguenti informazioni desunte dalle fatture di vendita dei cedenti presentate per il pagamento della imposta: numero partita IVA e dati anagrafici del cedente nonché numero, data ed imponibile delle fatture;*

1/b) lo stesso Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le informazioni superiormente specificate relative ai cedenti, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.

2) cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia mediante fattura cartacea.

L'Ufficio Tributario, nel termine previsto al precedente punto 1/b), trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le seguenti informazioni ricavate dalle fatture di vendita che vengono presentate dai cedenti agli effetti dell'art.9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e delle procedure disciplinate nel Titolo II:

- numero e dati identificativi del cedente;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- numero partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI

##### Art. 15

*(Comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari)*

1. - Agli effetti dei controlli informatici, l'accettazione delle fatture di vendita in formato cartaceo da parte dell'Ufficio Tributario è subordinata alla preliminare o contestuale comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari da parte dei cedenti, secondo le modalità ed i criteri che vengono indicati dal predetto Ufficio.

##### Art. 16

*(Dei valori di riferimento)*

1. - I valori di cui al primo comma degli articoli 2, 3, 12 e 13 possono essere variati d'intesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

##### Art. 17

*(Disposizioni amministrative)*

1. -L'Amministrazione Finanziaria può predisporre circolari contenenti indicazioni, istruzioni e regole tecniche per l'applicazione delle presenti disposizioni.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 18

*(Decorrenza e disposizioni transitorie sulle fatture in formato elettronico)*

1. Le presenti disposizioni producono effetti a partire dal 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1993 n. 134.

2. Fino al 30 giugno 2022 per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino, in alternativa al formato cartaceo, possono emettere le fatture in formato elettronico tramite apposita opzione, osservando le disposizioni di cui ai precedenti articoli e secondo le modalità previste da apposito provvedimento normativo. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.

3. A partire dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati


*nel territorio della Repubblica di San Marino devono emettere le fatture in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.*

*4. Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.*

*5. I soggetti che hanno superato l'importo indicato nel comma 4 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.”*

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presenta lettera e quella di assenso che V.E. vorrà indirizzarmi, costituiranno un aggiornamento dell'accordo in materia tra i due Stati, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della più alta considerazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. J. J. J.', is centered on the page below the closing text.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Prot. n. 57405/2021

San Marino, 26 maggio 2021/1720 d.f.R.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera che mi pregio riportare di seguito:

“Signor Segretario di Stato,

allo scopo di aggiornare lo Scambio di Lettere del 10 novembre 1993 relativo alle procedure amministrative dell'interscambio italo-sammarinese e in considerazione dell'obbligo, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di fatturazione elettronica per gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporre che gli adempimenti relativi ai predetti rapporti di scambio siano eseguiti con le seguenti modalità:

“ A) ITALIA

*TITOLO I*  
*Disposizioni generali*

*Art. 1*

*Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni*

*1. Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni .*

S. E.

**Daniele Franco**

Ministro dell'Economia e delle Finanze  
della Repubblica Italiana

**ROMA**





SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

2. È assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dalle presenti disposizioni.

4. Non è considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

5. Le operazioni di cui ai commi precedenti si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

6. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 2*

*Obbligo di fatturazione elettronica*

- 1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).*
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.*

**TITOLO II**

*Cessioni di beni verso San Marino*

*Art. 3*

*Modalità di trasmissione della fattura elettronica*

- 1. Le fatture di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'Ufficio Tributario di San Marino (Ufficio Tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico .*
- 2. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.*
- 3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.*

*Art. 4*

*Emissione della fattura cartacea*

- 1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.*
- 2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

3. *L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio Tributario ai sensi dell'articolo 5, lett. b), ne dà comunicazione al medesimo Ufficio Tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro 30 giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.*

Art. 5

*Cessioni non imponibili*

1. *Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:*

*a) in caso di fattura elettronica, l'Ufficio Tributario abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle presenti disposizioni;*

*b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".*

2. *Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3.*

TITOLO III

*Cessioni di beni verso l'Italia*

Art. 6

*Modalità di emissione della fattura elettronica*

1. *Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Art. 7

*Fattura elettronica con addebito d'imposta*

- 1. Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.*
- 2. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario.*
- 3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*
- 4. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'Ufficio Tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.*

Art. 8

*Fattura elettronica senza addebito d'imposta*

- 1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.*
- 2. L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.*

Art. 9

*Emissione della fattura cartacea*

- 1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 10*

*Fattura cartacea con addebito d'imposta*

*1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese:*

- a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;*
- b) presenta all'Ufficio Tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta;*
- c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'Ufficio Tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.*

*2. L'Ufficio Tributario al quale pervengono i documenti indicati nel comma 1:*

- a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19;*
- b) entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.*

*3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:*

- a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario;*
- b) restituisce all'Ufficio Tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;*
- c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.*

*4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*

*5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 11*

*Fattura cartacea senza addebito d'imposta*

- 1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:*
  - a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;*
  - b) presentano all'Ufficio Tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;*
  - c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'articolo 5 comma 1, lett. b).*
- 2. Gli operatori economici italiani:*
  - a) assolvono l'imposta a norma dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c);*
  - b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.*

*Art. 12*

*Violazione dell'obbligo di fatturazione*

- 1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.*

**TITOLO IV**

*Disposizioni comuni e finali*

*Art. 13*

*Cessioni nei confronti di privati*

- 1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.*
- 2. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 14*

*Cessione di mezzi di trasporto nuovi*

- 1. Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.*
- 2. L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993.*
- 3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993.*

*Art. 15*

*Vendite a distanza*

- 1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.*
- 2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993.*
- 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972.*

*Art. 16*

*Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia*

- 1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano già identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993.*

*2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali.*

*3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.*

TITOLO V

*Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni*

Art. 17

*Acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario di informazioni relative agli acquisti*

*1. L'Ufficio Tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:*

- a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;*
- b) numero, data e imponibile della fattura.*

*2. Lo stesso Ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.*

Art. 18

*Acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario di informazioni relative alle cessioni*

*1. L'Ufficio Tributario, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:*

- a) numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;*





SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- b) numero, data ed imponibile della fattura di vendita;*
- c) numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.*

*Art. 19*

*Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni*

- 1. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.*

*Titolo VI*

*Prestazioni di servizi*

*Art. 20*

*Fattura elettronica per le prestazioni di servizi*

- 1. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'articolo 21, comma 6 bis, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'Ufficio Tributario per il successivo inoltro al committente.*

*TITOLO VII*

*Disposizioni transitorie e finali*

*Art. 21*

*Disposizioni di attuazione*

- 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.*

*Art. 22*

*Decorrenza*

- 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa e accettata, con le modalità indicate dalle presenti disposizioni, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, delle presenti disposizioni.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Art. 23

*Clausola di invarianza finanziaria*

*1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

B) SAN MARINO

TITOLO I  
ACQUISTI IN ITALIA

Art. 1

*(Della fattura)*

*1 - Le fatture e le note di variazione in formato elettronico relative agli acquisti sono messe a disposizione dell'operatore economico sammarinese telematicamente all'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario. L'operatore economico deve compilare apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l'aliquota e l'imposta sulle importazioni e inviarlo telematicamente all'Ufficio Tributario.*

*2 - In caso di ricezione di fatture e di note di variazione in formato cartaceo, le stesse devono essere consegnate all'Ufficio Tributario in duplice copia. Le fatture devono essere elencate in un'apposita distinta e per ciascuna di esse devono essere indicate sia le aliquote d'imposta relative ai beni annotati nel documento sia l'ammontare dell'imposta dovuta.*

*3 - In entrambe le ipotesi l'imposta sulle importazioni dovuta deve essere liquidata dall'acquirente. L'Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture secondo le seguenti modalità:*

*a) Per le fatture in formato elettronico inviando al Sistema di interscambio italiano (SDI) apposita convalida;*

*b) Per le fatture in formato cartaceo vidimando gli esemplari consegnati con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".*

*4 - L'operatore sammarinese cura l'immediata consegna delle fatture di cui al punto b) al proprio cedente.*

*5 - L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta per ogni fattura soggiace alle sanzioni di cui all'art.10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, a meno che vengano fornite fondate ed esaurienti spiegazioni atte ad escludere la negligenza grave od il dolo.*

Art. 2

*(Acquisti a distanza dei privati)*

*1- Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*beni, a partire dal territorio della Repubblica italiana a destinazione di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta sulle importazioni quando l'operatore economico italiano nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare complessivo superiore a 28.000,00 euro, ovvero qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sulle importazioni.*

*2 - In tali casi, l'operatore economico cedente deve nominare un proprio rappresentante fiscale.*

*Art. 3*

*(Acquisti degli enti e delle associazioni)*

*1 - Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, così come individuati al successivo art. 11, da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento del tributo, diventano imponibili quando ogni acquirente ha superato nel corso dell'anno precedente ovvero nell'anno solare in corso l'ammontare di euro 8.000,00 di acquisti.*

*2 - Nella condizione di imponibilità stabilita al comma precedente, i soggetti ivi indicati devono chiedere un numero di identificazione. I soggetti che dispongono già del predetto numero sono tenuti ad assolvere comunque l'imposta sulle importazioni.*

*Art. 4*

*(Delle comunicazioni)*

*1 - Gli operatori economici ed i soggetti che si trovano nella condizione di imponibilità prevista dall'art. 3 devono comunicare il proprio numero di identificazione e il codice destinatario al cedente, affinché li indichi nella fattura di vendita.*

*Art. 5*

*(Numero di identificazione e codice destinatario)*

*1 - Il numero di identificazione di cui all'articolo precedente è costituito:*

- a) per gli operatori economici dal codice numerico dell'Anagrafe degli Operatori Economici;*
- b) per soggetti di cui al precedente art. 3, dal numero di identificazione che viene loro assegnato dall'Amministrazione Finanziaria.*

*2- Il codice destinatario è il codice alfanumerico attribuito all'Ufficio Tributario dall'Amministrazione Finanziaria italiana.*

**TITOLO II**  
**VENDITE VERSO L'ITALIA**

*Art. 6*

*(Cessioni ad operatori economici)*

*1. - Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici ovvero di enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, avvengono con modalità diverse a seconda che la fattura o la nota di variazione sia emessa in formato elettronico o in formato cartaceo.*

*Art. 7*

*(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato elettronico)*

- 1. - Per le cessioni con addebito dell'IVA il cedente deve versare l'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle cessioni di beni effettuate. Nei termini della vigente normativa in materia di presentazione delle fatture e dei relativi rimborsi dell'imposta sulle importazioni, il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con tipo merce e l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura e deve presentare al medesimo ufficio la ricevuta di versamento della corrispondente IVA.*
- 2. - L'Ufficio Tributario trasmette telematicamente il documento al SDI, dopo avere eseguito il controllo informatico della fattura e del corretto versamento della corrispondente IVA; successivamente trasmette al cedente, tramite posta elettronica, la ricevuta pervenuta dal SDI.*
- 3. - Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura elettronica l'Ufficio Tributario riversa al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'imposta sul valore aggiunto versata dagli operatori e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.*
- 4. - In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio Tributario le somme versate non dovute.*
- 5. - L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'Ufficio Tributario e al cessionario.*
- 6. - Per le cessioni senza addebito dell'IVA il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio Tributario la fattura di vendita con l'indicazione del tipo merce senza l'imposta sul valore aggiunto esposta.*
- 7. - All'esito positivo del controllo l'Ufficio Tributario invia il documento al SDI.*
- 8. - L'Ufficio Tributario al ricevimento dell'esito in forma telematica dal SDI invia al cedente tramite posta elettronica la ricevuta pervenuta dal SDI.*

*Art. 8*

*(Cessioni ad operatori economici con fattura in formato cartaceo)*

- 1. - Per le cessioni con addebito dell'IVA:*

*I cedenti:*

- a) indicano sulle fatture di vendita l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni compiute;*
- b) presentano all'Ufficio Tributario dette fatture in tre copie, accompagnate da un elenco riepilogativo di presentazione in altrettanti esemplari secondo le modalità ed i criteri indicati dal*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*predetto Ufficio. In particolare, devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta;*

*c) consegnano all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante nell'elenco di presentazione.*

*L'Ufficio Tributario:*

*d) perfora con datario e timbra con impronta a secco le fatture;*

*e) prende in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;*

*f) trasmette all'Ufficio italiano delegato, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti, accompagnati da una distinta analitica di trasmissione da cui risulta l'ammontare dell'IVA versata così come indicata nella distinta medesima.*

*g) accompagna la distinta di trasmissione con una nota di consegna in due esemplari e ne conserva uno quale prova di ricevuta da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.*

*2.- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, dietro semplice richiesta dell'Ufficio Tributario, il cedente deve provvedere ad immediato conguaglio e l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'Ufficio tributario le somme versate non dovute.*

*3.- L'Ufficio Tributario restituisce agli operatori economici l'originale ed una copia delle fatture nonché un esemplare dell'elenco di presentazione, recanti i timbri e le annotazioni del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.*

*4.- I cedenti devono tempestivamente fare avere al cessionario l'originale della fattura di cui al punto precedente.*

*5. - Per le cessioni senza addebito dell'IVA:*

*a) I cedenti presentano all'Ufficio Tributario le fatture di vendita in due copie accompagnate da un elenco riepilogativo in altrettanti esemplari, secondo le modalità ed i criteri indicati dal predetto Ufficio. In particolare devono presentare i documenti con una nota di consegna in tre esemplari, di cui uno viene restituito in segno di ricevuta.*

*b) L'Ufficio Tributario restituisce ai cedenti le copie delle fatture di cui al punto precedente dopo averle timbrate con impronta a secco.*

*c) I cedenti devono trasmettere al cessionario una delle copie delle fatture di cui al punto precedente subito dopo averle ricevute dall'Ufficio Tributario.*

Art. 9

*(Della impronta a secco)*

*1 - L'Ufficio Tributario sulle fatture di vendita in formato cartaceo applica un timbro a secco circolare contenente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 10*

*(Indicazioni obbligatorie nelle fatture)*

- 1. - I cedenti devono indicare nelle fatture di vendita il proprio numero di identificazione e quello della partita IVA del cessionario.*
- 2. - Per le fatture in formato elettronico i cedenti devono indicare anche il codice destinatario del cessionario italiano.*

*Art. 11*

*(Vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi)*

- 1 - La vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi avviene in esenzione di imposta, che viene rimborsata ai cedenti con le procedure ordinarie.*
- 2 - Anche i privati che cedono un mezzo di trasporto nuovo possono fruire del rimborso dell'imposta pagata.*
- 3 - Agli effetti dei superiori dispositivi, i mezzi di trasporto sono considerati nuovi alle seguenti condizioni:*
  - a) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg. ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,5 Hp, destinati al trasporto di persone o cose;*
  - b) i mezzi di trasporto non devono avere percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene prima che sia decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o provvedimento equipollente ovvero non devono avere navigato per oltre cento ore ovvero avere volato per oltre quaranta ore e la cessione non deve avvenire prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o provvedimento equipollente.*
- 4 - La vendita di mezzi di trasporto nuovi ai privati da parte dei rivenditori può avvenire con la procedura dell'addebito in fatture dell'IVA italiana.*

*Art.12*

*(Vendite a distanza a privati)*

- 1 - Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso, quando il cedente nel corso dell'anno precedente ha superato un volume di vendite verso gli acquirenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni di 28.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.*
- 2 - Il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.*

*Art. 13*

*(Vendite agli enti e associazioni)*

- 1 - Le cessioni verso enti, associazioni ed altre organizzazioni che non svolgono attività economiche e che non hanno optato per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso con le procedure*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*ordinarie, quando il cedente ha superato, in relazione ad ogni cessionario, un volume di vendite di 8.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.*

TITOLO III  
ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE

Art.14

*(Rilevazione e partecipazione dei dati relativi agli acquisti e alle vendite)*

*1 - Ai sensi e per gli effetti delle procedure previste nei titoli precedenti, l'Ufficio Tributario provvede ai seguenti adempimenti:*

*1) cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino mediante fattura in formato cartaceo:*

*1/a) l'Ufficio Tributario, in relazione ad ogni operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico le seguenti informazioni desunte dalle fatture di vendita dei cedenti presentate per il pagamento della imposta: numero partita IVA e dati anagrafici del cedente nonché numero, data ed imponibile delle fatture;*

*1/b) lo stesso Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le informazioni superiormente specificate relative ai cedenti, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.*

*2) cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia mediante fattura cartacea.*

*L'Ufficio Tributario, nel termine previsto al precedente punto 1/b), trasmette all'Amministrazione Finanziaria italiana le seguenti informazioni ricavate dalle fatture di vendita che vengono presentate dai cedenti agli effetti dell'art.9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e delle procedure disciplinate nel Titolo II:*

- numero e dati identificativi del cedente;*
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;*
- numero partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.*

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 15

*(Comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari)*

*1. - Agli effetti dei controlli informatici, l'accettazione delle fatture di vendita in formato cartaceo da parte dell'Ufficio Tributario è subordinata alla preliminare o contestuale comunicazione del numero di partita IVA dei cessionari da parte dei cedenti, secondo le modalità ed i criteri che vengono indicati dal predetto Ufficio.*



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

*Art. 16*

*(Dei valori di riferimento)*

*1. - I valori di cui al primo comma degli articoli 2, 3, 12 e 13 possono essere variati d'intesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino*

*Art.17*

*(Disposizioni amministrative)*

*1. -L'Amministrazione Finanziaria può predisporre circolari contenenti indicazioni, istruzioni e regole tecniche per l'applicazione delle presenti disposizioni.*

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Articolo 18*

*(Decorrenza e disposizioni transitorie sulle fatture in formato elettronico)*

*1. Le presenti disposizioni producono effetti a partire dal 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1993 n. 134.*

*2. Fino al 30 giugno 2022 per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino, in alternativa al formato cartaceo, possono emettere le fatture in formato elettronico tramite apposita opzione, osservando le disposizioni di cui ai precedenti articoli e secondo le modalità previste da apposito provvedimento normativo. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.*

*3. A partire dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino devono emettere le fatture in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. Le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico.*

*4. Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.*

*5. I soggetti che hanno superato l'importo indicato nel comma 4 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.”*

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presenta Lettera e quella di assenso che V.E. vorrà indirizzarmi, costituiranno un aggiornamento dell'accordo in materia tra i due Stati, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.





SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della più alta considerazione.”

Nell’esprimerLe l’assenso del Governo sammarinese su quanto precede, voglia gradire,  
Signor Ministro, gli atti della mia più alta stima e considerazione.

Il Segretario di Stato  
Marco Gatti